

## SALUTI INTRODUTTIVI

*S. Em.za Card. Attilio Nicora*

Credo che possiamo dare inizio al nostro incontro, che vedo con piacere molto frequentato nonostante le difficoltà odierne delle comunicazioni urbane. Io devo soltanto dire una parola di introduzione perché poi toccherà ai singoli relatori esprimere le loro valutazioni sulla pubblicazione in tre volumi, che andremo ad omaggiare al Professor Dalla Torre.

Per parte mia direi soltanto così: intanto, che mi ha colpito il numero dei partecipanti a questa forma singolarmente accademica di omaggio al Professore: sono davvero tanti coloro che hanno voluto aderire alla pubblicazione di questi scritti; ne è venuta una piccola biblioteca! Credo che questo sia un buon segno, vuol dire che la stima che il Professor Dalla Torre ha raccolto nei lunghi anni del suo insegnamento, e poi in particolare del suo Rettorato, è davvero ampia e diffusa e questo non può non far piacere.

L'altra cosa che personalmente mi sento di sottolineare è che ho come l'impressione che quest'oggi si viva non soltanto un atto per dir così istituzionale, formale, per certi aspetti doveroso sotto il profilo della colleganza accademica ma si viva anche un momento di intensa amicizia. In fondo credo che si possa dire che al Professore Dalla Torre vogliamo bene. La sua umanità ci ha sempre colpito e la squisitezza e la finezza dei suoi tratti, la sua delicata attenzione di tipo educativo, la cura che ha dato sempre al contatto non solo con i colleghi ma anche con gli alunni partecipando attivamente alla vita di questa Università, hanno prodotto mi pare questo esito: guardiamo a lui non soltanto come ad un illustre docente che conclude il suo lungo cammino di insegnamento ma come a una persona che ci è profondamente cara e che vorremo rimanesse a lungo tra noi non in un senso astratto e retorico ma nel senso di una vicinanza profonda e di una possibilità di continuità di un rapporto che nutre i sentimenti più veri.

Prof.ssa Ombretta Fumagalli Carulli

## IL CONTRIBUTO CANONISTICO DI GIUSEPPE DALLA TORRE

Eminenze reverendissime, Eccellenze, caro Rettore, amici tutti, mi è caro iniziare questo breve intervento evocando il *milieu* sociale e culturale, nel quale è nato e cresciuto l'amico che oggi noi onoriamo. Lo faccio rileggendo qualche riga di una lettera dell'allora ventiduenne Giovanni Battista Montini, oggi beato Paolo VI.

Scriva Montini a un amico, era il 7 dicembre 1919: *“E passa il tempo. Il tempo suona vigilanza e lavoro: non sono dodici le ore del giorno? Perciò riprendiamo, mio caro, il lavoro fino a sera, dopo ci riposeremo nel seno del Padre; ripensiamo il nostro apostolato modesto, traffichiamo per i fratelli le nostre angosce, moltiplichiamo i talenti. Non passi giorno senza che un amico vicino o lontano abbia da noi una parola di perseveranza o di invito”*. Il 1919 è l'anno di iscrizione di Montini alla Fuci, anno antecedente quello dell'ordinazione sacerdotale. È anche l'anno nel quale il padre, Giorgio Montini, protagonista di primo piano del movimento cattolico italiano all'interno dell'Opera dei Congressi, è eletto deputato del PPI. La semplicità della prosa tra amici che vi ho letto bene indica ideali di vita comuni agli appartenenti a quel mondo cattolico, che, a due anni dalla rivoluzione d'ottobre e nell'eclissi dello Stato liberale italiano, confidava in una ripresa della concezione cristiana della vita e in funzione di essa si organizzava, pur avvertendo che il cammino, come poi è stato, sarebbe stato lungo. A questo mondo apparteneva sia il nonno di Giuseppe, suo omonimo, uomo di Azione Cattolica, a lungo a capo del movimento cattolico e poi al servizio della Santa Sede, sia il padre, studioso dello Stato pontificio nell'Ottocento, in particolare di Pio IX.

Ecco, lo stesso modo di vivere e gli stessi valori di riferimento a me paiono la filigrana della biografia del nostro Giu-

Prof. Carlo Cardia

## **LA PROBLEMATICA DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA OGGI**

Riflettendo sul tema da trattare in questa bella occasione, ho voluto trovarne uno che evocasse anche il rapporto che ha unito Giuseppe Dalla Torre a me, e a diversi di noi, in tanti anni di conoscenza, amicizia, di comune e intenso impegno nell'insegnamento e nella partecipazione a cambiare, migliorare, le relazioni tra Stato e Chiesa in Italia.

Giuseppe ed io abbiamo tante cose in comune, però lui è più giovane di me, di sei mesi, e ciò ha pesato tutte le volte che abbiamo fatto i concorsi universitari insieme. Perché, essendo io più anziano dovevo presiedere, e Giuseppe mi diceva: bene, così io mi riposo. Infatti atti e verbali del Concorso li scrivevo io. Sono stati concorsi limpidi, senza tranelli o contese: perché, è bene dirlo, non è vero che nell'Accademia sia tutto negativo, e che ogni concorso prelude a una guerra. Abbiamo vissuto insieme tanti momenti positivi, abbiamo visto crescer alcuni giovani giuristi, tra i quali i nostri allievi che oggi collaborano proficuamente in ricerche comuni come quella del PRIN (progetto di ricerca nazionale) appena conclusa, il cui frutto è in via di pubblicazione con l'Editore Giappichelli.

Devo dire, comunque, che l'argomento da trattare l'ho trovato subito, un po' per passione, un po' perché è tornato al centro dell'attenzione in Italia, in Europa, purtroppo nel mondo, ed è la libertà religiosa. In definitiva, tanti nostri impegni, a livello politico, culturale, scientifico, si sono indirizzati a questo grande tema, e lo sono stati anche per merito e per l'influenza dei nostri comuni Maestri, da Jemolo a d'Avack, a Giacchi, De Luca, Spinelli, Finocchiaro. Forse sulla libertà religiosa si sono incontrati itinerari che all'inizio sembravano diversi, certo nella libertà religiosa ci siamo riconosciuti sempre più come compagni di viaggio, come persone che coltiva-

Prof. Michele Sesta

## **RILEGGENDO I CONTRIBUTI DI GIUSEPPE DALLA TORRE IN MATERIA DI DIRITTO DI FAMIGLIA**

Credo che, da parte mia il modo migliore di onorare Giuseppe Dalla Torre sia quello di ripercorrerne il percorso scientifico nell'ambito degli studi degli istituti familiari, non tanto di quelli attinenti alla disciplina canonistica o il diritto ecclesiastico, quanto dei suoi contributi dedicati al diritto di famiglia italiano. Giuseppe Dalla Torre ha infatti dedicato molti lavori al diritto di famiglia, con riguardo all'evoluzione storica, ai principi costituzionali che lo governano e alla teoria generale, soprattutto indagando i differenti approcci degli ordinamenti civili, dall'epoca della rivoluzione francese in poi. Egli mette in luce come l'evoluzione del diritto di famiglia sia caratterizzata da diversi approcci, che ruotano sostanzialmente attorno a due poli estremi: da un lato la tutela dell'individuo nell'ambito delle relazioni familiari, dall'altro la tutela dell'istituzione familiare, come portatrice di interessi suoi propri superiori rispetto a quelli dei membri della famiglia. A questo proposito, Giuseppe Dalla Torre scrive che gli sviluppi della legislazione italiana assomigliano a ciò che propriamente nella scienza astronomica si intende per rivoluzione, vale a dire un moto ellittico che poco alla volta riconduce alle posizioni iniziali, cosicché, la storia del diritto di famiglia presenta, quanto ai modelli sottesi alle diverse soluzioni normative, corsi e ricorsi.

In questo quadro, egli osserva ancora come già il legislatore dell'età napoleonica fosse intervenuto per restringere l'applicazione nel loro assoluto rigore dei principi individualistici di derivazione illuministica come attuati dalla legislazione immediatamente successiva alla rivoluzione francese; a una concezione individualistica rispondeva invece la codificazione

Prof. Paolo Mengozzi

## **LIBERTÀ RELIGIOSA E TUTELA DELLA DIGNITÀ UMANA**

Sono particolarmente contento di essere qui a festeggiare un vecchio amico che non si sta congedando dagli studi di diritto ma sta acquistando la libertà di più ampiamente dedicarsi ad essi.

Chi mi ha preceduto ha già messo in evidenza che Giuseppe Dalla Torre non è stato soltanto un bravo ricercatore, un bravo insegnante, un bravo rettore, ma si è anche imposto come una persona a cui, in ragione delle qualità manifestate in tali funzioni, è risultato opportuno affidare funzioni pubbliche importanti quale quella – che è stata ricordata da Ombretta Fumagalli Carulli – di Presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. Ciò illumina la sua figura come un esempio che può incoraggiare le giovani generazioni ad *operatoto cordenell'università* perché un impegno di tale tipo ri-determina nella nostra società un po' di quella fiducia nelle persone che è stata perduta.

Peraltro i colleghi che mi hanno preceduto hanno messo a fuoco tutta la ricerca del prof. Dalla Torre. Il prof. Sesta ha molto bene indicato l'importanza che egli ha dato all'art. 29 della Costituzione nell'interpretazione del diritto di famiglia. Il prof. Cardia ha eloquentemente evidenziato l'approfondimento che Giuseppe Dalla Torre ha compiuto di tematiche molto attuali come quella della libertà religiosa. Al riguardo egli ci ha aiutato a ricordare che Giuseppe Dalla Torre ha sottolineato che la tutela della libertà religiosa costituisce una specificazione molto importante della tutela del principio di tutela della dignità umana ed ha attribuito a tale principio un valore universale che dà a quella libertà un rilievo particolarmente fondamentale.

La tutela del principio della dignità delle persone ha invero un ruolo centrale nei vari ordinamenti giuridiche incido-

Prof.ssa Daria De Pretis

## L'UNIVERSITÀ NEI CONTRIBUTI DI GIUSEPPE DALLA TORRE

Sullo straordinario percorso scientifico dello studioso che oggi qui onoriamo, il professor Giuseppe Dalla Torre, s'innesta un impegno, a sua volta straordinariamente lungo e fruttuoso, di governo accademico, di governo della Libera Università Maria Ss. Assunta di Roma. Vorrei sottolineare la natura di servizio di questo impegno.

Mi ha colpita nell'intervento di poco fa della professoressa Fumagalli Carulli la parte nella quale, parlando delle fasi della vita, ed in particolare della sua seconda parte, sottolineava come dopo aver studiato, nella seconda si insegna, con la precisazione che «si insegna» è equivalente a «si serve». E, davvero, fare il rettore è, primariamente vorrei dire, un'attività di servizio, entusiasmante per molte cose, ma sicuramente molto, molto faticosa. Reggere il rettorato per 23 anni, servire la propria comunità accademica per un così lungo arco di tempo, come ha fatto il professor Dalla Torre, rappresenta un esercizio e un esempio di servizio che non si può non cogliere in quest'occasione di festeggiamento.

Il mio intervento, come è stato detto, non è una relazione, ma una testimonianza. Non da giudice costituzionale, perché ovviamente lo sono da troppo poco tempo, ma da antica studentessa dell'Università di Bologna negli anni, ormai lontani, in cui il professor Dalla Torre vi ha insegnato, e soprattutto da ex rettore.

Qui vi sono altri rettori, e tuttavia ho lasciato da così poco tempo l'incarico di rettrice della mia università, l'Università di Trento, che mi è particolarmente gradita l'occasione che mi ha offerto il presidente della Conferenza dei rettori professor Stefano Paleari, pregandomi di portare il saluto suo e della CRUI a questo incontro. Lo considero un onore e lo faccio con grandissimo piacere. Abbiamo lasciato quel consesso, il pro-

Mons. Giulio Malaguti

## **GLI ANNI BOLOGNESI DEL PROF. DALLA TORRE**

Nel momento in cui mi accingo a ricordare il caro amico prof. Giuseppe Dalla Torre, da poco Rettore emerito della LUMSA di Roma, il mio pensiero va non solo al decennio (anni 80-90) in cui egli fu stimato docente ordinario di Diritto ecclesiastico e, negli ultimi tre anni, anche di Diritto costituzionale nel nostro Ateneo, ma pure al contesto storico, culturale e religioso della Chiesa di Bologna con cui egli venne in contatto: il fervido periodo conciliare e post-conciliare in cui l'attenzione di don Giuseppe Dossetti e del card. Giacomo Lercaro fu rivolta alla pastorale universitaria; l'impegno del vescovo mons. Luigi Bettazzi per la formazione di una Parrocchia universitaria in San Sigismondo, nella quale il prof. Dalla Torre fu ospite gradito e stimato; le impreviste dimissioni del cardinale Lercaro che, nel lungo termine, portarono all'amara conclusione dell'esperimento parrocchiale universitario.

### *1. Don Giuseppe Dossetti e il Cardinale Giacomo Lercaro*

L'attenzione della Chiesa bolognese alla cultura teologica universitaria in questi ultimi decenni ha la sua fonte in Giuseppe Dossetti. Egli si era dimesso dall'attività parlamentare nel luglio del 1952, non per ritirarsi dall'impegno politico e sociale, ma per dedicarsi sempre più profondamente alla prospettiva di una Chiesa e di una società più attente ai segni dei tempi. Il suo ritiro gli dava piena libertà di concentrarsi su un progetto che lo spingeva, con fede e discernimento, verso l'istituzione di un Centro di formazione specifica per le Scienze religiose destinato al laicato italiano. Dossetti era infatti lucidamente consapevole del fatto che, pur negli anni cinquan-

Prof. Giuseppe Dalla Torre

## DISCORSO DI RINGRAZIAMENTO

Le parole dette in questo magnifico incontro, il palpabile clima di amicizia e di affetto che si percepisce, la straordinarietà dell'evento: tutto concorre a rendere difficile, per me, prendere la parola quasi a concludere. Perché il mio animo è pieno di emozioni, di sentimenti, di pensieri, per cui la cosa migliore sarebbe il silenzio, la meditazione, la riflessione. Ma bisogna che io dica qualche cosa, quantomeno per esprimere i sensi della mia profonda riconoscenza.

Debbo dire che in questo momento due sentimenti dominano dentro di me.

Il primo è un sentimento di sorpresa, o se si vuole di meraviglia, per tutte le cose che gli amici che sono intervenuti hanno detto nei miei confronti: sulla mia persona; su quello che ho fatto, nella mia navigazione scientifica e nella mia esperienza didattica; sul contributo che ho dato al sistema universitario nazionale; su quanto ho fatto anche al di fuori del mondo universitario, nella comunità ecclesiale e nella società civile. Sono molto grato per quello che è stato detto e per come è stato detto; ma mi rimane un dubbio, ed è qui il sentimento di sorpresa, nel senso che forse non sono io quello di cui si è parlato. Sì, i riferimenti a fatti ed esperienze mi appartengono: non posso negarlo. E tuttavia le sottolineature e le accentuazioni sulla rilevanza di ciò che ho compiuto, sulla traccia lasciata in vari contesti ed in tempi diversi, mi sembrano davvero fuori misura. Ringrazio per la generosità degli apprezzamenti, ma in realtà – e non lo dico per fatto retorico o per falsa modestia – mi sento molto, molto meno sicuro della reale consistenza di quello che è stato detto con molta affettuosità e con tanta amicizia.

L'altro sentimento ovviamente – davvero scontato, ma sincero, grande, che prorompe *ex corde* – è di gratitudine.

Gratitudine anzitutto agli allievi che hanno curato questi tre volumi contenenti ben 121 saggi di studiosi di gran-



Giuseppe Dalla Torre

## GIUSTIZIA E MISERICORDIA \*

### 1. *Premessa*

Nella bolla *Misericordiae vultus*, con cui Papa Francesco ha indetto il Giubileo straordinario della misericordia<sup>1</sup>, ben due paragrafi – i nn. 20 e 21 – sono dedicati al tema antico per gli studiosi del diritto canonico, e non solo per loro, del rapporto tra giustizia e misericordia.

Dopo aver affermato che non si tratta di aspetti contrastanti fra di loro, ma di “due dimensioni di un’unica realtà che si sviluppa progressivamente fino a raggiungere il suo apice nella pienezza dell’amore”, il documento mette in chiaro come una concezione integralistica della giustizia abbia non poche volte portato “a cadere nel legalismo, mistificando il senso originario e oscurando il valore profondo che la giustizia possiede”. Sottolinea poi che la misericordia “viene rivelata come dimensione fondamentale della missione di Gesù”, per giungere ad un’affermazione forte, che può persino apparire audace: “Se Dio si fermasse alla giustizia cesserebbe di essere Dio, sarebbe come tutti gli uomini che invocano il rispetto della legge”.

È evidente che il documento pontificio non intende essere una trattazione di filosofia o di teologia del diritto; ha finalità altre che quella, pure di non secondaria importanza, di sciogliere il nodo che da secoli arrovella il giurista, ed in specie quel particolare giurista che è il canonista, circa i rapporti tra giustizia e misericordia. Tuttavia l’aver puntato l’attenzione anche su questi rapporti non può non costituire una forte sollecitazione per lo studioso del fenomeno giuridico a tornare a riconsiderare una questione antica.

---

\* Testo della Prolusione tenuta il 16 dicembre 2015, in occasione del *Dies Academicus* 2015-2016 della Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia, in *Ephemerides Iuris Canonici*, anno 56, 2016, pp. 175-194.

<sup>1</sup> 11 aprile 2015: cfr. *L'Osservatore Romano*, 12 aprile 2015, pp. 4-7.

## 2. Una aspirazione antica

La diffidenza verso una giustizia senz'anima, senza umanità, non è sentimento di oggi.

Certamente nella contemporaneità, e soprattutto in alcune realtà socio-politiche e ordinamentali, quella della giustizia come implacabile applicazione di una legge positiva che non fa differenze e di un giudice che non distingue, non guardando in faccia a nessuno, è percezione diffusa, per non dire comune; una percezione cui fa specularmente eco l'anelito ad una giustizia vera, sostanziale, non formale, non legalistica.

Il riferimento non è solo a quelle realtà politico-giuridiche, ispirate dall'ideologia e segnate dal totalitarismo, nelle quali la ferrea ed inesorabile riduzione del *ius* al *iussum* contrabbanda per giustizia il formalistico adeguamento al precetto normativo, anche se dal contenuto ingiusto. Da questo punto di vista il secolo che abbiamo appena alle spalle ha disvelato, con i suoi *lager* ed i suoi *gulag*, le lacrime ed il sangue che rappresentano il frutto di quella che fu l'orgia del positivismo giuridico.

Il riferimento alla pervasiva percezione di diffidenza diffusa nei confronti della giustizia si sostanzia oggi, infatti, anche nelle società democratiche, per il tornante pericolo di un cortocircuito tra legalità e legittimità che – come si vedrà – incombe, nonostante l'imponente strumentario tuzioristico dato dai diritti umani, dalle carte fondamentali, dai sistemi di controllo della costituzionalità delle leggi. Al denunciato sentimento ha contribuito in maniera forse non chiaramente percepita, ma reale, quell'istanza così fondamentale e imprescindibile all'eguaglianza, che conduce sovente l'uomo contemporaneo a pensare che nella *égalité*, prima ancora che nella *liberté*, si fondi la democrazia. Perché si tratta di una eguaglianza precipuamente intesa in senso formale e, quindi, livellatrice del trattamento giuridico; perché si tratta di una *égalité* che ha dimenticato la *fraternité*. Una eguaglianza che davvero, se così intesa, può essere ricondotta al novero di quelle che, acutamente, sono state dette le “mitologie giuridiche della modernità”, che appaiono dure a morire<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Così P. GROSSI, *Mitologie giuridiche della modernità*, 3<sup>a</sup> ed., Milano, 2007, che tratta in particolare dell'eguaglianza a p. 197 ss.

Giuseppe Dalla Torre

## ALLE ORIGINI DELL'UNIVERSITÀ CATTOLICA\*

### 1. *Origini cattoliche delle Università*

«Uomo del mestiere, l'intellettuale ha coscienza della professione che deve assumere. Riconosce il legame necessario tra la scienza e l'insegnamento. Non pensa più che la scienza debba essere tesaurizzata ma è persuaso che debba essere posta in circolazione. Le scuole sono laboratori dai quali si esportano le idee come merci. Nel cantiere urbano il professore affianca in uno stesso slancio di produttività l'artigiano e il mercante»<sup>1</sup>. Così un grande medievista, Jacques Le Goff, con essenziali pennellate tratteggia il contesto culturale, sociale economico, nel quale ha origine l'Università.

In effetti in questa pagina sono tutti gli elementi salienti di quel singolare crogiolo di fusione che consentì, ad un certo momento dell'età di mezzo, di elaborare una idea e di forgiare una istituzione che avrebbero avuto una singolare fortuna nel tempo ed una diffusione universale. Innanzitutto l'affermarsi di una nuova professione, quella intellettuale, per l'innanzi sconosciuta; lo svilupparsi di conseguenza di una funzione docente destinata a trasmettere un sapere non solo sapiente, ma anche utile, non esclusivamente erudito e aperto alla fruibilità generale; il crescere della istituzione universitaria come luogo di ricerca, laboratorio nel quale si investiga e si produce, ponendosi le basi di quel legame tra conoscenze scientifiche e tecnologia, che sarà nel tempo uno dei fattori della grandezza dell'Occidente; il risveglio urbano ed economico, dopo le depressioni dei secoli precedenti il Mille, che è al tempo stesso fattore e frutto dell'impe-

---

\* Pubblicato, in *Studium*, n. 1, 2016, pp. 12-21.

<sup>1</sup> J. LE GOFF, *Gli intellettuali nel Medioevo*, tr. it., Milano, 1981, p. 65.

gno intellettuale, delle capacità manifatturiere di chi sa tradurlo in beni e servizi, della iniziativa coraggiosa del mercato.

Eppure manca, in quella pagina, il riferimento ad un fattore essenziale alla nascita dell'istituzione accademica, che l'avrebbe accompagnata lungamente nel tempo; fattore che pure è sotteso al riferimento al "cantiere urbano", nel quale si vede convergere il sapere utile acquisito nelle aule universitarie con la destrezza delle maestranze che vi lavorano. Perché dominante in quel cantiere urbano è l'edificazione della cattedrale: dove è la cattedra del Vescovo, luogo identitario della comunità cristiana ed al tempo stesso della società civile, casa comune in un'età in cui fedele e cittadino ancora si identificano. È l'età in cui l'Europa si copre della rete di cattedrali e, contestualmente, di Università: tra XII e XV secolo sono più di ottanta gli atenei, spesso gemmati l'uno dall'altro, che segnano il territorio del vecchio continente.

Il fattore cui si allude è la fede cristiana e la Chiesa. In effetti la nascita dell'Università costituisce una rivoluzione e il cristianesimo è motore di questa rivoluzione.

Ci si è interrogati più volte sul perché di questo fenomeno; sulle ragioni profonde per cui solo nella civiltà cristiana sussistono le condizioni che consentono la nascita di una istituzione destinata, col tempo, a divenire comune a tutti. In effetti appare singolare come una grande civiltà quale quella araba non abbia offerto, nello stesso torno di tempo, condizioni analoghe.

Le risposte all'interrogativo sono state diverse, spesso convergenti. Innanzitutto la totale fede nella ragione che segna il sentire cristiano: "*Natura est ratio*", dice ad esempio Alberto Magno; ma "*natura, id est Deus*" preciseranno i canonisti medievali rifacendosi al pensiero di Ulpiano<sup>2</sup>, mettendo a fuoco concetti storicamente risalenti. Poi la percezione che il mondo è realtà organicamente strutturata, è una "collezione ordinata di creature", secondo l'incisiva espressione di Guglielmo di Conches. Ed ancora la concezione lineare e non ciclica della

---

<sup>2</sup> Cfr. l'accurata rassegna di R. PIZZORNI, *Il diritto naturale dalle origini a s. Tommaso d'Aquino*, 2ª ed., Roma, 1985, p. 223 ss.

Giuseppe Dalla Torre

## SANA LAICITÀ O LAICITÀ POSITIVA?\*

### 1. *Per superare la polisemia del termine “laicità”*

In un saggio di molti anni fa, quando in Italia il dibattito pubblico sulla laicità si stava avviando, mettevo in evidenza la polisemia del termine “laicità”, per prospettare poi la conclusione – paradossale, perché volutamente provocatoria – della sua inutilità per il lessico dei giuristi<sup>1</sup>. Osservavo, infatti, che il giurista ha bisogno di termini univoci, chiari, per poter dialogare senza equivoci con gli altri cultori dei saperi del diritto.

Più tardi, quando le diatribe sulla laicità si erano progressivamente accentuate, mettendo concretamente in evidenza la diversità di significati che lo stesso termine veniva assumendo a seconda delle posizioni ideologiche, culturali, religiose, di chi se ne serviva e lo utilizzava, cercai brevemente di ricostruire una storia del percorso che il termine “laicità” aveva fatto, nel corso di venti secoli, partendo dalla originaria univocità per giungere alla polisemia che esso ha nella contemporaneità<sup>2</sup>. Non mi fu difficile in quella occasione, facendo anche tesoro della ormai più che copiosa letteratura italiana e straniera – ma sempre limitata prevalentemente ai Paesi latini e,

---

\* Pubblicato in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 34, 2012, pp. 1-11. Il saggio è destinato agli *Studi in onore del Cardinale Zenon Grocholewski*.

<sup>1</sup> G. DALLA TORRE, *Laicità dello Stato. A proposito di una nozione giuridicamente inutile?*, in *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, 1991, n. 2, p. 274 ss., saggio riprodotto in Id., *Il primato della coscienza. Laicità e libertà nell'esperienza giuridica contemporanea*, Roma, 1992, p. 35 ss. Il tema è stato ripreso, più tardi, in *Persona y Derecho*, vol. 53, 2005, p. 139 ss.

<sup>2</sup> G. DALLA TORRE, *Metamorfosi della laicità*, in S. Zamagni e A. Guarnieri (cur.), *Laicità e relativismo nella società post-secolare*, Bologna, 2009, p. 143 ss.

comunque, sostanzialmente estranea all'area anglosassone<sup>3</sup> – mettere in evidenza come la lamentata polisemia discendesse dalla trasmigrazione del termine dall'ambito linguistico della Chiesa a quello del *saeculum*.

In buona sostanza, mentre il sostantivo “laico” (*laicus* nella lingua latina), ed il derivato “laicità”, nel linguaggio dei teologi e dei canonisti aveva mantenuto, almeno a partire dal II secolo<sup>4</sup>, un ben preciso significato, nel linguaggio secolare era venuto assumendo una pluralità di accezioni passando attraverso le temperie della politica nel medievale conflitto tra papato ed impero, dell'umanesimo nel Rinascimento, del seicentesco avvio delle scienze naturali e, infine, del pensiero politico-giuridico dell'età dell'illuminismo.

A fronte di questa situazione, che nello specifico ambito si presenta come una babele delle lingue, si impone un tentativo di superare la lamentata polisemia, al fine di permettere alle diverse posizioni culturali, ideologiche, religiose, di dialogare fruttuosamente attraverso l'uso di vocaboli aventi un medesimo contenuto concettuale.

## 2. Cenni sulla dottrina cattolica in tema di laicità

La dottrina cattolica sulla laicità è stata bene precisata dal Concilio Vaticano II e dalla speculazione teologica e canonistica ad esso seguente. Essa si incentra sostanzialmente su due poli: uno personale l'altro materiale.

Dal punto di vista personale il riferimento è alla figura del fedele laico, cioè del battezzato che non è né chierico né religioso. Come si legge nel decreto conciliare *Apostolicam actuo-*

---

<sup>3</sup> Cfr. al riguardo L. DIOTALLEVI, *Una alternativa alla laicità*, Soveria Mannelli, 2010.

<sup>4</sup> Cfr. Y. CONGAR, *Jalons pour une théologie du laïc*, Paris, 1953; I. DE LA POTTERIE, *L'origine et le sens primitif du mot “laïc”*, in *Nouvelle Revue Théologique*, 1959, p. 840 ss. Si veda anche l'ottimo saggio di P. SINISCALCO, *Laikós- laicus: semantica dei termini*, in G. Dalla Torre (ed.), *Lessico della laicità*, Roma, 2007, p. 13 ss.

Giuseppe Dalla Torre

## LIBERTÀ DI COSCIENZA E DI RELIGIONE\*

### 1. *Premessa*

Il fatto che a sessant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana si parli di una legge generale sulla libertà religiosa può essere oggetto di valutazioni differenti.

Dal punto di vista giuridico, innanzitutto, è rilevabile la vischiosità del processo di armonizzazione dell'ordinamento alle norme costituzionali che si manifesta ancora in alcuni ambiti, tra cui quello qui in considerazione. È annosa ormai al riguardo la critica per la permanenza in vigore, nonostante gli interventi della giurisprudenza costituzionale, della legge 24 giugno 1929 n. 1159 contenente disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e del matrimonio celebrato davanti ai ministri di culto medesimi, in quanto si tratta di legge nata in un contesto politico e sociale del tutto diverso, comunque non rispondente ai principi prima ancora che alle norme della Costituzione.

Ma dallo stesso punto di vista si può cogliere, guardando ai sessant'anni trascorsi, la grande forza espansiva e di adattamento al mutamento che è insita nella Carta, grazie al collegamento tra art. 2 e secondo comma dell'art. 3, che si è espressa non solo in una importante giurisprudenza costituzionale fortemente novatrice del quadro normativo<sup>1</sup>, ma anche nell'intervento del legislatore ordinario in più ambiti che appaiono sensibili al fattore religioso.

---

\* Testo provvisorio della relazione al Convegno su *Libertà religiosa e multiculturalismo* (Gallipoli, 29 febbraio – 1° marzo 2008), pubblicato in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), marzo 2008, pp. 1-20.

<sup>1</sup> Cfr. AA.VV., *Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, a cura di R. Botta, Napoli, 2006.

Dal punto di vista della realtà fattuale poi, che il diritto positivo è chiamato ad ordinare, è immediatamente percepibile la lontananza dell'odierna società rispetto alla società italiana di allora: il secolarismo, ma anche il rapido volgere nell'ultimo ventennio nelle forme della società multietnica e multireligiosa, sollecitano una lettura del dato costituzionale in materia di libertà religiosa alla luce delle problematiche nuove che le trasformazioni della società impongono. Tra l'altro proprio questi fenomeni hanno portato in evidenza un nodo che oggi appare centrale nel dibattito pubblico e nell'esperienza giuridica: quello della laicità.

A ben vedere non è un caso che, in mancanza di una esplicita autoqualificazione della Carta, solo alla fine degli anni ottanta del secolo che abbiamo alle spalle, cioè ben quarant'anni dopo l'entrata in vigore della Carta stessa, la Corte costituzionale abbia avvertito la necessità di precisare che quello di laicità è uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale<sup>2</sup>. In realtà la sussistenza di tale principio era stata avvertita ed indicata, sin dall'inizio, dalla dottrina più qualificata ed attenta<sup>3</sup>; e d'altra parte il disposto del comma primo dell'art. 7 Cost. e del comma secondo del successivo art. 8 rifletteva chiaramente il significato un tempo condiviso della laicità come distinzione tra ordini, come separazione tra legge religiosa e legge civile, nel contesto di una società in cui tutti i soggetti – credenti o non credenti – avevano un riferimento valoriale comune nella tradizione giudaico-cristiana.

Ma proprio il secolarismo da un lato e, dall'altro, una multireligiosità che è qualificata dall'ingresso, nel nostro Paese, di tradizioni diverse ed assai lontane, ha eroso il comune riferimento valoriale ponendo in maniera nuova il tema della laicità, come pure quello delle implicazioni concrete del diritto di libertà religiosa.

---

<sup>2</sup> Corte costituzionale, sent. 11 aprile 1989, n. 203, in S. DOMIANELLO, *Giurisprudenza costituzionale e fattore religioso. Le pronunzie della Corte costituzionale in materia ecclesiastica (1987-1998)*, Milano, 1999, p. 597 ss.

<sup>3</sup> V. CRISAFULLI, *Art. 7 della Costituzione e "vilipendio della religione dello Stato"*, in *Archivio penale*, 1950, II, p. 415 ss.



Giuseppe Dalla Torre

## AMORE PROFANO E AMORE SACRO OVVEROSIA: LE VICENDE DELL'ISTITUTO MATRIMONIALE\*

### 1. "L'oppio dei popoli"

Innumerevoli sono stati, nel corso del tempo, i titoli attribuiti al noto dipinto del Tiziano conservato nella Galleria Borghese di Roma, specchio delle altrettanto innumerevoli interpretazioni che l'opera d'arte ha continuato a suscitare<sup>1</sup>. Tra queste ultime, diffusa è quella che vede contrapposto, in una sorta di apparente paradossalità, nella figura femminile vestita l'*eros*, la passione amorosa, ed in quella svestita, viceversa, l'amore spirituale, l'*agape*, l'amore oblativo.

Certo è che la rappresentazione comunemente denominata *L'Amor sacro e l'Amor profano* bene si presta ad assurgere a raffigurazione degli estremi culturali nei quali, in Occidente, si svolge la vicenda del matrimonio come istituto sociale e giuridico. E ciò per un duplice motivo che in più occasioni mi è accaduto di evidenziare<sup>2</sup>.

Il primo motivo è dato innanzitutto dallo spostamento del modello tradizionale di famiglia, qualificato dal carattere di accordo fonte di relazioni giuridiche, al modello moderno che appare sempre più esclusivamente qualificato sui sentimenti, sull'amore.

Bisogna riconoscere al riguardo che la stessa Chiesa del Vaticano II ha dato una rilevanza prima sconosciuta all'amore

---

\* Pubblicato in *Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, a cura di O. FUMAGALLI CARULLI - A. SAMMASSIMO, Milano, 2015, pp. 155-167.

<sup>1</sup> Ancora fondamentale sul dipinto, fra i tanti studi, il lavoro di G.C. ARGAN, *L'Amor sacro e l'Amor profano di Tiziano Vecellio*, Milano, 1950.

<sup>2</sup> Ricordo in particolare gli scritti raccolti nel volume *Matrimonio e famiglia. Saggi di storia del diritto*, Roma, 2006.

coniugale: la costituzione conciliare *Gaudium et spes* definisce il matrimonio come “comunità di vita e di amore”<sup>3</sup>; del resto la tradizione cristiana è stata sempre caratterizzata dal concepire il sentimento che sollecita all’unione coniugale in una proiezione ontologica: volere bene all’altro implica volere il bene dell’altro. Quello di cui parla il Concilio comprende la dimensione sessuale, ma è un amore oblativo<sup>4</sup>.

Qui si parla, invece, di un altro amore. Si tratta di un passaggio speculare all’affermarsi di una cultura individualistica, in cui il sentimento più che l’amore-carità riflette l’amore-eros, esprime quell’*amour-passion* di cui in maniera forse insuperabile scrisse de Rougemont nella sua analisi storica sulle metamorfosi della passione amorosa nella cultura e nell’esperienza occidentali<sup>5</sup>.

Tradizionalmente il diritto positivo ha sempre ignorato il sentimento amore che anima i rapporti tra persone, a cominciare nell’ambito familiare. Ora è evidente che l’amore costituisce il collante fondamentale della società domestica; tuttavia esso è sempre stato giuridicamente irrilevante, perché non verificabile né quantificabile. Per limitarci alla esperienza italiana, sia il codice civile del 1865 sia il codice civile del 1942 hanno sempre evitato, nelle disposizioni relative al matrimonio ed alla famiglia, di riferirsi all’amore. L’art. 143 del codice civile vigente richiede “solo”, tra i coniugi, fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia, coabitazione; non pretende che si vogliano bene. Così

---

<sup>3</sup> Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*, n. 48.

<sup>4</sup> E pure le espressioni conciliari in tema suscitavano nella canonistica, nell’età immediatamente postconciliare, non pochi problemi di interpretazione e di trasferimento sul piano giuridico. Per un saggio dei dibattiti postconciliari in tema si vedano i vari contributi raccolti nel volume *L’amore coniugale*, in “Annali di dottrina e giurisprudenza canonica”, direttore V. Fagiolo, vol. I, Città del Vaticano, 1971; ma vedasi anche O. FUMAGALLI CARULLI, *Intelletto e volontà nel consenso matrimoniale in diritto canonico*, Milano, 1974, p. 163 ss. e, più di recente, Id., *Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici*, con cinque sentenze rotali commentate a cura di A. Sammassimo, Milano, 2008, p. 103 ss.

<sup>5</sup> D. DE ROUGEMONT, *L’amour et l’Occident*, Paris, 1939.